Spett. Ordine dei Medici
della Provincia di Foggia

INFORMATIVA PER I MEDICI CHE RILASCIANO CERTIFICAZIONI DI MALATTIA

- Per consentire al Centro Medico Legale dell'INPS il compiuto esame dei certificati di malattia, il medico certificatore deve indicare in chiaro la diagnosi che attesta la temporanea incapacità lavorativa.
- Il certificato che indichi "continuazione malattia" può coprire la giornata precedente la data di rilascio solamente se la visita è stata effettuata a domicilio. A titolo di esempio, il lavoratore il cui primo certificato scada nella giornata di venerdì, in caso di mancata guarigione deve rivolgersi al medico curante il venerdì stesso, o in sua assenza, alla Guardia Medica, che rilascia una certificazione a copertura del sabato e della domenica. La certificazione rilasciata in ambulatorio dal medico curante il lunedì successivo non può coprire né il sabato né la domenica.
- Qualora si verifichi un nuovo evento di malattia nei trenta giorni successivi al precedente, che venga valutato come "ricaduta", la certificazione medica non deve essere rilasciata come continuazione dell'evento precedente.
- Nel caso di continuazione della malattia, nel campo "il lavoratore dichiara di essere ammalato dal", il medico deve indicare il primo giorno in cui ha avuto inizio la malattia, non il giorno della continuazione.
- Se il lavoratore intende riprendere la sua attività prima della scadenza della prognosi deve rivolgersi al medico curante, che richiamerà il certificato già emesso e modificherà la data di fine prognosi (tale azione è possibile solo nei limiti temporali della prognosi precedentemente indicata).
- È opportuno ricordare al lavoratore che il certificato di ricovero (se ancora cartaceo) deve essere richiesto in duplice copia, una per l'INPS e una per il datore di lavoro.
- Il lavoratore straniero, che intenda rientrare nel proprio Paese d'origine durante il periodo di malattia per ricevere migliori cure o perché ha bisogno di assistenza continuativa, deve chiedere agli uffici INPS l'autorizzazione al trasferimento.

Via della Repubblica 18/s – 71121 Foggia
tel. +39 0881 798 248 – fax +39 0881 316 540
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001
direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it
www.inps.it

- Se il medico certificatore si accorge di avere commesso eventuali errori nella compilazione del certificato telematico, può segnalare la circostanza inviando una certificazione cartacea (su carta intestata) sia all'INPS che al datore di lavoro, indicando l'errore.
- Il certificato di malattia telematico non deve essere utilizzato per giustificare l'assenza della lavoratrice madre per malattia del figlio: in questo caso si deve redigere un certificato cartaceo, che deve essere consegnato solo al datore di lavoro.

Foggia, 15/07/2025

Il Direttore
Monica Loguercio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Via della Repubblica 18/s – 71121 Foggia
tel. +39 0881 798 248 – fax +39 0881 316 540
cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

www.inps.it